



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Taleggio” registrata come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'articolo 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di Origine Protetta “Taleggio”;

Vista la richiesta, presentata il 24 gennaio 2023 dal Consorzio per la tutela del Taleggio, di modifica temporanea dell'articolo 5 del disciplinare di produzione relativamente all'alimentazione ed in particolare la % di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto” il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, nei territori indicati, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico dovuta al lungo periodo di siccità causato dall’eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi tre anni, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;

Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell’anno 2022 in atto anche nel territorio della regione Lombardia e Veneto, adottata con Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2022;

Visto il parere delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, competenti per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio di Tuela del Taleggio, con il quale è stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza idrica, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica del Taleggio, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione all’art. 5, prevede che almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona geografica delimitata e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del “Taleggio” DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del “Taleggio” ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

DECRETA

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Taleggio” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 169 del 21 luglio 2022 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 5 ...Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine”,	Art. 5 <i>Almeno il 35% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine”,</i>

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Taleggio” è temporanea e ha validità per tutto l’anno 2023.

Il presente decreto, recante la modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Taleggio”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Roma,

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)